



CITTÀ DI MONCALIERI

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E INNOVAZIONE DELLA CITTA'
SERVIZI CIMITERIALI**

Ordinanza Sindacale n. 66 / 2024 del 14/08/2024

**Oggetto: OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DEI LOCULI SITUATI
PRESSO IL V AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO DI
MONCALIERI**

IL SINDACO

VISTO l'art. 86, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. il quale in particolare sancisce che le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco;

VISTI gli artt. 38, 40, 41 e 58 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, Trasporti e Servizi Funebri approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 19 dicembre 2001 e s.m.i., che in particolare:

- all'art. 40 definisce quali ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato oppure dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni;
- all'art. 58 stabilisce che le concessioni di loculi non sono rinnovabili;

ACCERTATO che per le salme i cui resti ossei o ceneri sono tumulati nei loculi collocati nel V ampliamento presso il Cimitero Urbano di Moncalieri, e indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, sono già scadute le rispettive concessioni per cui, in conformità all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché all'art. 40 del suddetto Regolamento Comunale, si può procedere alla loro estumulazione;

RITENUTO dunque opportuno procedere all'estumulazione delle salme tumulate nei suddetti loculi al fine di recuperare aree libere per nuove tumulazioni;

RILEVATO che si renderà necessario, per motivi di sicurezza nonché di igiene e salute pubblica, interdire ai non addetti ai lavori l'accesso alle aree interessate dalle operazioni di estumulazione per tutta la durata delle operazioni;

CONSIDERATO infine che, ai sensi dell'art. 38 del suddetto Regolamento Comunale, alle estumulazioni ordinarie provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali o, in caso di affidamento in appalto del servizio, l'impresa appaltatrice del servizio

ORDINA

1) che venga attivata l'estumulazione per le salme di cui all'allegato A sopra citato, previo avviso agli interessati almeno 90 giorni prima dell'operazione mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, nonché sul sito del Comune di Moncalieri, quale comunicazione ufficiale;
- collocazione di appositi avvisi apposti sui loculi interessati dalle attività di estumulazione;
- affissione della presente Ordinanza agli ingressi del Cimitero urbano;

2) che almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di estumulazione, venga data ulteriore comunicazione agli interessati con indicazione dei nominativi delle salme e della loro ubicazione, nonché della data prevista di estumulazione, mediante affissione agli ingressi del Cimitero Urbano e sul sito del Comune di Moncalieri,. Nessuna comunicazione verrà inoltrata personalmente agli interessati;

3) che le operazioni di estumulazione siano eseguite nei giorni e negli orari indicati nell'elenco sopracitato, anche in assenza dei congiunti, adottando ogni cautela necessaria a evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti e ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme estumulate, dando atto che tutte le operazioni saranno condotte dal personale addetto ai servizi cimiteriali oppure, in caso di affidamento in appalto del servizio, dall'impresa appaltatrice del servizio, i quali in ogni caso dovranno adottare tutte le necessarie misure per l'applicazione della presente Ordinanza nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi cimiteriali;

4) la chiusura al pubblico delle parti del cimitero interessate da tali operazioni a partire dal giorno d'inizio e fino alla conclusione dei lavori, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori per motivi di sicurezza e di igiene e salute pubblica nonché per garantire la riservatezza delle operazioni stesse;

INVITA

gli interessati a presentare istanza relativa alla destinazione dei resti del defunto, mediante le seguenti modalità:

- dovrà essere effettuata la compilazione dell'apposito modulo digitale a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'Ordinanza sull'Albo Pretorio e raggiungibile dalla pagina web del sito istituzionale del Comune di Moncalieri dedicata ai servizi cimiteriali, modulo al quale si potrà accedere mediante CIE e/o SPID oppure, in mancanza di tali chiavi d'accesso, delegando altro soggetto titolare di SPID, il quale dovrà avere preventiva delega da parte del coniuge o, in assenza di coniuge, della maggioranza dei parenti più prossimi del defunto;
- nell'istanza si dovranno indicare i dati del defunto, compresa la residenza, la futura destinazione dello stesso e la eventuale volontà di procedere o meno alla cremazione dei resti, oltre ai propri dati e al proprio indirizzo, allegando i propri documenti identificativi ed eleggendo un domicilio (e relativo indirizzo e-mail o PEC) presso uno solo degli interessati,

se questi sono più di uno, oppure presso un'impresa di onoranze funebri. All'interno del modulo digitale, sarà inoltre obbligatorio allegare la foto nitida di una marca da bollo da 16 euro previamente e debitamente annullata;

- la compilazione di cui sopra permetterà la creazione di un ordinativo, il cui pagamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato prima dell'operazione tramite la piattaforma pagoPA a cui si verrà indirizzati al termine della compilazione del modulo digitale;
- lo Sportello "Moncalieri Digitale" fornisce informazioni relative all'attivazione dello SPID, telefonando al numero 011 642238 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il martedì anche dalle 14:00 alle 18:00;

INFORMA CHE

1. Su richiesta degli interessati (coniuge o, in assenza di coniuge, parenti più prossimi del defunto), previa presentazione dell'istanza secondo le modalità precedentemente elencate, i resti del defunto potranno essere:
 - tumulati all'interno di cellette da acquisire in concessione all'interno del Cimitero Urbano di Moncalieri;
 - tumulati all'interno di loculi o cellette già in concessione ad altri congiunti, oppure in tombe di famiglia, fino all'esaurimento del volume dei suddetti loculi o cellette stessi, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, Trasporti e Servizi Funebri;
 - conferiti all'interno dell'ossario comune del Cimitero Urbano;
 - tumulati nel cimitero di un altro Comune italiano o estero.

Qualora gli aventi titolo non presentino alcuna istanza, trascorsi gli ulteriori 90 giorni di cui al successivo punto 3. , i resti ossei e/o le ceneri saranno conferiti all'interno dell'ossario comune o del cinerario comune del Cimitero Urbano.

In caso di mineralizzazione non completa, e sempre previa istanza da parte degli interessati, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi potranno essere avviati a cremazione e le ceneri potranno essere:

- tumulate all'interno di cellette da acquisire in concessione all'interno del Cimitero Urbano di Moncalieri;
- tumulate all'interno di loculi o cellette già in concessione ad altri congiunti, oppure in tombe di famiglia, fino all'esaurimento del volume dei suddetti loculi o cellette stessi, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, Trasporti e Servizi Funebri;
- conferite all'interno del cinerario comune del Cimitero Urbano;
- tumulate nel cimitero di un altro Comune italiano o estero.

Qualora gli aventi titolo non presentino alcuna istanza, trascorsi gli ulteriori 90 giorni di cui al successivo punto 3. , si procederà alla cremazione e al conferimento delle ceneri all'interno del cinerario comune del Cimitero Urbano.

2. Le spese per l'eventuale concessione di cellette, per l'acquisto di cassette di zinco o urne, per le operazioni di apertura, chiusura e inserimento dei resti mortali o ceneri in loculi o cellette, per la cremazione di resti ossei, nonché i diritti di sepoltura saranno a carico dei richiedenti;

3. Decorso il termine di 90 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza sindacale, a cui seguirà l'avviso di cui sopra, in caso di mancata presentazione dell'istanza nei modi sopra indicati da parte degli aventi diritto di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), num. 3) della Legge 30 marzo 2001, n.130 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazioni circa la collocazione dei resti mortali, si procederà d'ufficio a porre momentaneamente, e per non oltre ulteriori 90 giorni, i resti rinvenuti all'interno del deposito del Cimitero, oppure ad avviare a cremazione i resti indecomposti, in conformità all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. n. 130 del 30 marzo 2001, e a collocare le ceneri nel deposito del Cimitero per non oltre ulteriori 90 giorni, per poi conferire il tutto nell'ossario comune o nel cinerario comune del Cimitero Urbano.

DISPONE CHE

1. La presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, sul sito istituzionale del Comune di Moncalieri e affissa all'ingresso del Cimitero urbano per 90 giorni;
2. Copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
 - al personale addetto ai servizi cimiteriali e/o all'impresa appaltatrice del servizio, ossia ai soggetti che hanno l'onere dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale costituisce anche autorizzazione alle attività di estumulazione;
 - al Settore Gestione Infrastrutture del Comune di Moncalieri, che sovrintenderà alle eventuali operazioni di propria competenza, e al Settore "Segreteria Generale" (Centralino e URP);
 - allo Sportello "Moncalieri Informa";

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
DAVIDE GUIDA / InfoCert S.p.A.

(firmato digitalmente)